

STATUTO

RINART - RINASCERE ARTIGIANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAGUSA RG CONTRADA MAGNI'
SNC

Numero REA: RG - 403232

Codice fiscale: 01669340885

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-12-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
ad atto in data
14 dicembre 2017
Rep. N. 34681/14149

"RINART - RINASCERE ARTIGIANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 (denominazione e sede)

E' costituita, ai sensi della legge 381/91, la Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente denominata "RINART - RINASCERE ARTIGIANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede nel Comune di Ragusa.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi statali o regionali sulle cooperative sociali, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 2 (durata)

La durata della società cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3 (scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati. Essa si propone lo svolgimento delle attività previste dal successivo articolo 4 finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 1 punto b), della legge 381/91.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge del 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse

tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 aprile 2001 n. 142.

ART. 4 (oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nell'ambito dei servizi offerti ai sensi dell'art. 1 lett. b) della legge 381/91, finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, la cooperativa si propone:

- la realizzazione e gestione di laboratori artigianali per la lavorazione del ferro, del vetro, della ceramica, del legno, per ricami, filati e per il restauro;
- la fabbricazione e manutenzione di lavori di falegnameria, idraulica, impiantistica elettrica, lettura contatori, distribuzione bollette, cartelle ed elenchi telefonici, affissione manifesti, anche per conto terzi;
- la fabbricazione, vendita e manutenzione di infissi interni ed esterni, arredi e vani in legno, ferro, laminati plastici ed alluminio;
- la fabbricazione e riparazione di oggetti artigianali in legno e ferro battuto;
- la fabbricazione, vendita e manutenzione di rivestimenti, moduli di arredo in legno, ferro, zinco, alluminio e materiali diversi, prefabbricati fermi e mobili, costruzioni edili, lavori di hobbistica;
- la realizzazione e vendita di mobili componibili per cucine e loro componenti;
- la realizzazione, il restauro e la vendita di mobili ed oggetti d'arte;
- la realizzazione di lavori di intarsio, intaglio e scultura del legno;
- la costruzione di manufatti ed opere edili, stradali, ferroviarie, marittime, idrauliche, di bonifica, civili, industriali, nonché le attività connesse e similari contemplate nelle tabelle previste dall'Albo Nazionale Costruttori;
- la fornitura e posa in opera di lavori di intonacatura ed impermeabilizzazione degli immobili e di strutture edili in genere;
- la fornitura e posa in opera di lavori di pavimentazione con materie speciali;
- la costruzione di immobili rustici, urbani, industriali, turistici, di complessi alberghieri, impianti sportivi, destinati alla vendita e/o alla gestione, anche in aree in concessione;
- l'esecuzione di opere edili di restauro, risanamento edilizio, recupero manufatti edili, conservazione

urbanistica, manutenzione ordinaria e straordinaria, ed in generale attività di intervento edile per manufatti di qualsiasi qualità e pregio;

- l'attività di demolizione, sistemazione terreni, movimento terra e le connesse attività di rimozione residui delle lavorazioni edili, trasporto e smaltimento;

- la costruzione di opere idrauliche, l'esecuzione di lavori speciali di costruzione, di opere edili per l'installazione di impianti elettrici, di lavori di isolamento, di lavori per l'installazione di impianti idraulico sanitari.

Inoltre, premesse le competenze acquisite dai soci, e/o da terzi selezionati a tal fine, la Cooperativa si propone:

- l'acquisizione, la ristrutturazione e la gestione di fabbricati rurali, ville, cascine da adibire a fruizione agrituristiche e turismo rurale;

- la gestione di strutture turistico alberghiere per soggiorni in appositi locali aziendali a ciò adibiti;

- la gestione di spazi aperti, nell'ambito dell'azienda e non, per campeggiatori dotati di tende o altro mezzo di soggiorno autonomo;

- la realizzazione, acquisizione e gestione di impianti ricettivi per il turismo e per il tempo libero quali: maneggi, campetti di calcio, tennis, pallavolo, bocce, piscina;

- la creazione di itinerari turistici nel territorio e offerta di servizi escursionistici e dell'equiturismo, di servizi di navetta ed accompagnamento gruppi;

- la gestione di bar, pasticcerie, rosticcerie, ristoranti e pizzerie;

- l'offerta di servizi di catering e gestione di mense aziendali;

- la gestione di musei, zone archeologiche, parchi e ville di proprietà di enti pubblici o di soggetti privati, garantendo l'apertura tutti i giorni compresi i festivi e l'assistenza ai visitatori;

- l'organizzazione di attività di studio, di censimento, di promozione di siti di particolare valore turistico, storico ed ambientale, anche con la realizzazione di film e documentari;

- la gestione di parcheggi-auto pubblici e privati e di servizi di portineria;

- i servizi di giardinaggio, sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico in favore di enti pubblici e di soggetti privati;

- i servizi di pulizia per complessi immobiliari e di spazi aperti, sia di proprietà di enti pubblici che di soggetti privati e di pulizia degli arenili e di aree demaniali;

- di produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere, direttamente prodotti o acquisiti, sia per conto proprio che per conto terzi;

- di operare nel settore orto-floro-frutticolo, cerealicolo e delle coltivazioni agricole in genere, a pieno campo e in ambiente protetto con la realizzazione di strutture terricole di varie tipologie, e di operare, altresì, nel settore vitivinicolo da mosto e da tavola ed in quello olivicolo per olive da olio e da mensa;
- di acquistare presso terzi produttori i prodotti necessari al fine di consentire una regolare attività degli impianti di conservazione, lavorazione e commercializzazione degli stessi, qualora quelli prodotti dall'azienda sociale non fossero in quantità tale da garantire l'utilizzo della piena capacità delle attrezzature;
- la realizzazione di tutte le migliorie necessarie al fine di creare delle idonee strutture, sia in terreni di proprietà che in terreni in affitto, per lo svolgimento razionale delle varie attività agricole;
- di gestire spazi verdi e/o orti sociali, in proprio e/o dati in concessione a vario titolo da enti pubblici e/o da soggetti privati;
- di gestire o costruire uno o più magazzini necessari al conseguimento dell'oggetto sociale ed eventualmente di creare anche centri di conservazione e di lavorazione dei prodotti agricoli;
- di produrre studi, ricerche e sperimentazioni di nuove tecniche artigianali;
- di promuovere, attuare ed organizzare convegni, seminari, workshop, concorsi, mercati, aste, fiere ed ogni altra attività di propaganda per la valorizzazione dei prodotti artigianali;
- la commercializzazione, tramite commercio elettronico e punti vendita aperti e fissati dalla Cooperativa, di prodotti del commercio equo e solidale, generi alimentari, prodotti artigianali e ornamentali, prodotti librari e audiovisivi;
- l'organizzazione di gite turistiche e pellegrinaggi;
- il disbrigo pratiche, richieste e ritiro certificati e documenti, richieste e ritiro farmaci ed esami clinici, spesa alimentare e varie, spedizione a mezzo posta e corriere;
- di eseguire servizi ecologici ed ambientali quali:
 - a) raccolta differenziata di rifiuti riciclabili;
 - b) raccolta, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'art. 33 del Decreto legislativo N. 22/97 avviati al recupero in modo effettivo ed operativo;
 - c) raccolta, trasporto e stoccaggio di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'art. 33 del Decreto legislativo 22/97 avviati al recupero in modo effettivo ed operativo;
- di prestare servizi di ristrutturazione, manutenzione edile, stradale e di impiantistica in generale, per conto di

enti pubblici e soggetti privati;

- l'installazione, la manutenzione e la riparazione di impianti elettrici, idrici, riscaldamento, condizionamento, impianti ad alimentazione a gas in genere, reti fognarie, impianti di depurazione, sollevamento, potabilizzazione e trattamento di acque in genere.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale; essa potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o da organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

Per lo svolgimento della propria attività, la Cooperativa può dotarsi di tutte le attrezzature, le macchine nonché di tutti i beni mobili ed immobili a ciò utili e necessari.

A tale scopo potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale, stipulare accordi, contratti, convenzioni oppure realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possano facilitare l'esercizio dell'attività sociale.

Per lo svolgimento della propria attività la Cooperativa può altresì ottenere prestiti da soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti ed, in particolare, nell'osservanza dei limiti previsti dall'articolo 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tali prestiti dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario.

La Cooperativa può altresì accettare proventi derivanti da atti di liberalità, provenienti da soggetti pubblici e privati, nonché da soci o non soci, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature ed arredamenti.

La Cooperativa potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre cooperative, società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio sia in Italia che all'estero, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere (finanziarie o reali) a terzi.

La Cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La Cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi

dell'articolo 2545 - septies c.c., con la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea.

Le attività di cui all'oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 5 (soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi a soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori, di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti all'attività avviata dalla società e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;
- c) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa;
- d) soci sovventori.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia interessi contrastanti con quelli della società cooperativa.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Ogni socio è iscritto nel libro soci con indicazione della categoria d'appartenenza.

Possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere ammesse altresì come soci cooperatori le persone giuridiche, pubbliche o private, associazioni ed enti comunque costituiti, che possano concretamente contribuire al finanziamento e allo sviluppo delle attività

delle cooperative sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

ART. 6 (Categoria speciale di soci operatori)

La cooperativa può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione dovrà stabilire:

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di

almeno tre mesi. II recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Qualora, al termine del periodo di formazione professionale o inserimento nell'azienda, il socio appartenente alla categoria speciale, non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

ART. 7 (domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio, se si tratta di persona fisica, dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta con i seguenti dati ed elementi:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se soggetto diverso: denominazione sociale, sede, codice fiscale, nominativo della persona fisica delegata a rappresentarla e delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione;

b) indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;

c) l'importo della quota che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del cod. civ.;

d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Se si tratta di persona giuridica, società, associazione od ente, la domanda dovrà contenere, oltre le indicazioni di cui ai precedenti punti b, c e d le seguenti informazioni:

a) la denominazione sociale, sede e forma giuridica;

b) nominativo della persona fisica delegata a rappresentarla;

c) la delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione;

L'ammissione di nuovo socio avviene con deliberazione dell'organo d'amministrazione, su domanda dell'interessato.

Sulla base della domanda di ammissione l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di causa di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione.

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota minima sociale sottoscritta, un sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede d'approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. Tale sovrapprezzo deve essere iscritto nel fondo specifico.

L'eventuale diniego, da esprimersi nel termine massimo di sessanta giorni dalla domanda, deve essere motivato e comunicato con raccomandata A.R. all'interessato.

Nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione del diniego l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea a norma dell'art. 2528 c.c.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

In caso di diniego la domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

La delibera d'ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 8.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione d'ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

Art. 8 (Conferimenti dei soci cooperatori)

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote uninominali del valore di euro cento e centesimi zero (euro 100,00).

Ogni socio cooperatore può sottoscrivere una o più quote. Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute.

Art. 9 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a. al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta (30) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da

effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

I soci cooperatori inoltre:

- 1) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- 2) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- 3) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- 4) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- 5) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

ART. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ART. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in

corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

ART. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
- non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;
- nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;
- abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa;
- senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli

obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

ART. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie, sono demandate alla decisione del Tribunale.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro trenta (30) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 31, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma terzo, c.c.

Il pagamento è effettuato entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta.

ART. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

**TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI**

ART. 17 (Soci sovventori)

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 59/92.

ART. 18 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale denominata Fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative del valore di euro cinquecento e centesimi zero (euro 500,00).

ART. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta 1 voto, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori, unitamente agli altri soci finanziatori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato nel rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero dei voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

ART. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

**TITOLO V
ORGANI SOCIALI**

ART. 21 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) l'Organo di Controllo, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatoriamente oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ART. 22 (Assemblea)

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo anche in luogo diverso da quello della sede sociale, purchè in Italia.

Essa è convocata mediante:

- lettera raccomandata o altre modalità idonee a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione almeno otto giorni prima dell'adunanza. Pertanto la convocazione è da considerarsi validamente effettuata laddove l'avviso venga sottoscritto e datato per presa visione dal socio destinatario;
- telefax o messaggio di posta elettronica inviato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora ad essa partecipi l'intero capitale sociale, tutti gli Amministratori e Sindaci siano presenti od informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 23 (Funzioni dell'Assemblea)

I soci decidono con deliberazione assembleare sulle materie riservate alla loro competenza dal presente atto costitutivo e dalla legge, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività e la retribuzione annuale dell'Organo di Controllo, se nominato, o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e Organo di Controllo;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, o entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo o da almeno un terzo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, con le maggioranze di legge, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ART. 24 (Quorum deliberativi)

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima sia in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà dei soci.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, salvo che non sia diversamente previsto per legge.

Alla totalità dei soci sovventori spetta un massimo di voti pari ad un terzo dei voti di tutti i soci iscritti al libro soci.

ART. 25 (Votazioni)

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni (90 gg.).

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio mediante semplice delega scritta che deve essere conservata dalla società; la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. In ogni caso ciascun socio non può rappresentarne più di due.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai componenti l'organo di controllo od al revisore se nominati, ai dipendenti della società nè a società controllate.

ART. 26 (Organo Amministrativo)

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione adottata dai soci in sede di nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
 - b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
 - c) da due amministratori con poteri congiunti o disgiunti secondo quanto determinato dai soci al momento della nomina.
- Gli amministratori possono essere anche dei non soci, tuttavia la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente fra i soci cooperatori.

Gli amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto di nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio, quando sia eletto e qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nella sua prima adunanza nomina tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o anche altrove per comprovate necessità e sempre nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione avviene con avviso spedito a tutti gli amministratori, componenti dell'organo di controllo e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso sono stabiliti data, luogo, ora dell'adunanza ed elenco delle materie da trattare.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale od altrove purchè in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti dell'organo di controllo, se nominato.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

ART. 27 (Competenze)

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente atto costitutivo riservano ai soci.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, esso potrà delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. nonchè i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione nonchè le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici dei soci.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e all'organo di controllo, se nominato. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio

di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purchè non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

ART. 28 (Rappresentanza legale)

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonchè la firma sociale, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo precedente, nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze.

ART. 29 (Organo di Controllo)

L'organo di Controllo, è obbligatorio nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. e la sua nomina spetta ai soci.

Esso resta in carica per tre esercizi sociali e scade alla data dell'approvazione assembleare dei soci del bilancio relativo al terzo esercizio.

I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.

Il compenso annuale sarà determinato dall'assemblea che lo nomina.

L'organo di controllo può esercitare anche il controllo contabile; in relazione a ciò dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 30 (Patrimonio Sociale)

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) da un numero illimitato di quote dal valore nominale di euro cento e centesimi zero (euro 100,00) ciascuna: nessun socio potrà possedere quote il cui valore complessivo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 31;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto dalla legge.

Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono considerarsi come "riserve indivisibili" con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa sia all'atto del suo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

ART. 31 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano.

L'Assemblea dei soci, che approva il bilancio, delibera sulla destinazione degli utili eventualmente conseguiti destinandoli:

a) il trenta per cento (30%) al fondo di riserva legale;

b) il tre per cento (3%) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le modalità previste dalla legge;

c) un eventuale dividendo ai soci ordinari non superiore all'interesse massimo previsto per i Buoni Postali Fruttiferi aumentati di due virgola cinque (2,5) punti rispetto al capitale effettivamente versato;

d) un eventuale dividendo ai soci sovventori, aumentato rispetto al dividendo corrisposto ai soci ordinari, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia;

e) un'eventuale quota alle riserve statutarie;

f) l'eventuale rimanenza a fini mutualistici.

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) ed e) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

Art. 32 (Ristorni)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I ristorni sono determinati secondo criteri di ripartizione

proporzionali alla quantità e qualità dello scambio mutualistico con i soci, nel rispetto ed entro i limiti previsti dall'art. 2545-sexies del codice civile.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 33 (Scioglimento)

In qualunque caso di scioglimento della società cooperativa, l'assemblea con le maggioranze all'uopo previste, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio, dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperative.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 34 (Principi di Mutualità)

La Cooperativa è a mutualità prevalente.

L'organo amministrativo documenterà la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziandone contabilmente i parametri, se richiesto dalla legge, e curerà l'iscrizione della cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del Codice Civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545-octies del Codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Alla cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2519, comma 2, c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

F.to: Patience Okungbowa, Ilaria Lamacchia, Elisa Gulino, Giovanna Alfieri teste, Veronica Lopresti teste, Giovanna Falco notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 D.Lgs n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente da bollo.

Consta di ventisei pagine.

Ragusa, 29 dicembre 2017

F.to: Giovanna Falco notaio